


Università per Stranieri

“Dante Alighieri”

Reggio di Calabria



Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

**Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale,
ai fini dell'attribuzione degli scatti dei professori e dei ricercatori universitari a tempo
indeterminato, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.**

Art. 1

1. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano, ai sensi dell'art. 6 comma 14 della legge n. 240 del 2010, il sistema di valutazione dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato per l'attribuzione degli scatti, di cui all'art. 8 della medesima legge, al fine di riconoscere l'impegno complessivo dei singoli nonché per promuovere il miglioramento delle *performance* dell'Ateneo.
2. La valutazione necessaria per gli scatti opera nelle forme previste dal presente Regolamento. Il periodo di riferimento dello scatto è definito in base alle previsioni della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
3. Sono destinatari del presente Regolamento i professori e i ricercatori universitari a tempo indeterminato, in regime di tempo pieno o definito, che abbiano maturato il periodo utile per l'attribuzione dello scatto.

Art. 2

1. La valutazione è semestrale ed i soggetti interessati alla valutazione sono i professori e ricercatori che nel corso del semestre precedente abbiano maturato i periodi di anzianità utili per la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del DPR 11 luglio 1980, n. 382.
2. L'elenco dei soggetti interessati alla valutazione è individuato con decreto del Rettore e pubblicato sul sito di Ateneo.

Art. 3

1. I soggetti chiamati alla valutazione che intendono parteciparvi devono presentare domanda entro il giorno 16 del primo mese del semestre in cui si svolge la valutazione. Alla domanda deve essere allegata una relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo oggetto di valutazione, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/2010.

Art. 4

1. La procedura di valutazione è realizzata da una Commissione nominata dal Rettore, composta da n. 1 professore ordinario, n. 1 professore associato e n. 1 ricercatore di ruolo a tempo indeterminato ovvero, qualora l'organico in servizio non consenta di attingere a detta composizione, la stessa sarà composta in modo tale da consentire la presenza di tre componenti rientranti tra i professori di ruolo non coinvolti nella procedura.
2. La Commissione è nominata con Decreto Rettorale tra i professori e i ricercatori in servizio presso l'Università, su proposta del Consiglio Accademico.
3. Gli atti della Commissione sono approvati con decreto del Rettore.

Art. 5

1. La procedura di valutazione ai sensi dell'art. 6, comma 14 della Legge 240/2010 considera, in relazione allo stato giuridico e alle esigenze dell'Ateneo:
 - a) i compiti didattici affidati;
 - b) le pubblicazioni scientifiche prodotte e
 - c) gli incarichi gestionali.

2. La Commissione verifica il possesso dei seguenti requisiti in ambito didattico, di ricerca e gestionale con riferimento all'intervallo di tempo oggetto di valutazione. In particolare, per quanto riguarda i professori ordinari e associati nonché i ricercatori a tempo indeterminato:

a) con riferimento ai compiti didattici affidati, aver assunto un carico didattico confacente al ruolo di appartenenza nei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea specialistica, fatte salve le cause di impedimento previste dalla normativa vigente;

b) con riferimento alle attività di ricerca, aver pubblicato almeno 2 lavori nell'intervallo di tempo oggetto di valutazione. Per pubblicazioni si intendono i lavori a carattere scientifico riconosciuti come validi ai fini delle procedure di abilitazione scientifica nazionale e corredati dal codice ISSN del periodico o dal codice ISBN della monografia. Si considera comunque in possesso del requisito di ricerca il professore o il ricercatore che abbia pubblicato almeno 1 lavoro nel periodo di riferimento per il quale si svolge la valutazione purché abbia svolto almeno 300 ore di didattica frontale nei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea specialistica, nelle Scuole di specializzazione e nei corsi di dottorato di ricerca, ovvero in virtù dell'assolvimento degli impegni gestionali di cui al punto successivo;

c) con riferimento alle attività gestionali, aver partecipato, relativamente al periodo di riferimento in cui si svolge la valutazione, ai consigli di Dipartimento della struttura di afferenza con una percentuale di presenza non inferiore al 40%. Non si tiene conto delle giustificazioni per le assenze. Per il calcolo della percentuale delle presenze fanno fede esclusivamente i verbali ufficiali conservati presso le segreterie dei singoli dipartimenti. Gli obblighi relativi alle attività gestionali sono comunque considerati assolti per il personale che ricopre qualsiasi incarico istituzionale (Rettore, prorettore, consigliere, direttore di dipartimento, coordinatore di corso di studio, direttore di centri di ricerca, presidenti di sistemi d'Ateneo, delegati dal Rettore).

3. Ai fini della valutazione di cui ai commi precedenti i requisiti minimi saranno proporzionalmente rideterminati in presenza di periodi di congedo, aspettativa dal servizio, trasferimenti o altre cause previste dall'ordinamento valutati dalle commissioni. Ai medesimi fini la Commissione terrà conto delle esenzioni dalle attività didattiche previste dall'ordinamento e dei periodi di svolgimento di attività istituzionali.

4. Se l'esito della valutazione dei punti di cui ai commi 1 e 2 (3 punti per i professori ordinari e associati e 2 punti per i ricercatori a tempo indeterminato) è positivo i soggetti conseguono un giudizio positivo, altrimenti i soggetti conseguono un giudizio negativo. In tale ultima ipotesi i richiedenti potranno fare nuova richiesta per l'attribuzione dello scatto solo dopo che sia trascorso almeno un anno accademico dalla data da cui decorre il diritto del richiedente a presentare la domanda di attribuzione.

Art. 6

1. Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della procedura entro 30 giorni dalla conclusione del procedimento e dispone la conseguente attribuzione dello scatto stipendiale a favore degli aventi diritto. Il decreto di approvazione è pubblicato sul portale di Ateneo insieme all'elenco di chi ha conseguito un giudizio positivo. Gli effetti giuridici ed economici relativi all'attribuzione dello scatto decorrono dalla data di maturazione del diritto.

Art. 7

1. Al di fuori degli strumenti di tutela giurisdizionale esperibili avverso il presente provvedimento è, altresì, ammesso reclamo al Rettore da parte degli interessati da presentare entro 10 giorni dalla data di pubblicazione sul sito di Ateneo. Sul reclamo decide il Rettore nei 20 giorni successivi.

Art. 8

1. In sede di prima applicazione del Regolamento e in deroga a quanto previsto in precedenza, la procedura di valutazione nell'anno 2019 verrà effettuata nel mese di gennaio.